



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Enna, sezione penale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Giuseppe Tigano ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

Catalano Rosario nato a Piazza Armerina il 3 settembre 1938 ivi residente e domicilio eletto in Piazza Armerina via Domartino 33

libero contumace

difeso di fiducia dall'Avvocato S Curcuraci del foro di Enna

IMPUTATO

Per il delitto previsto dall'articolo 30 legge 646/82, perché ometteva di comunicare al nucleo di polizia tributaria di Enna la vendita degli appezzamenti di terreno di sua proprietà siti in Piazza Armerina contrada Torre Di Pietro e in contrada Malcristiano, per un prezzo di € 18.500 (diciottomilacinquecento/00) in violazione della norma di legge in quanto condannato con sentenza definitiva della Corte di Appello di Caltanissetta per il reato di cui all'articolo 416 bis c.p. divenuta irrevocabile in data 30 gennaio 2006 e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza con decreto emesso dalla Corte di Appello di Caltanissetta in data 8 febbraio 2007.

Con la recidiva reiterata, infraquinquennale e specifica
ComMESSO a Enna il 21 marzo 2010

PROCURA DELLA REPUBBLICA
ENNA
20 FEB. 2016
DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Sentenza

N. 931/16

R.G.N.R.

N. 327/12

R.G.

N. 735/13

emessa in data

17 FEB. 2016

depositata in
cancelleria

18 FEB. 2016

Data di irrevocabilità

Il Direttore

Li...../...../.....

fatto avviso al P.M. ai
sensi degli artt. 27 e 28
reg.c.p.p.

Il Direttore

Art. n.

del Campione Penale

Redatta scheda il

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione del 10 ottobre 2013 l'odierno imputato veniva citato in giudizio per rispondere del reato meglio descritto in rubrica.

In esito all'istruttoria dibattimentale, sentiti il pubblico ministero e la difesa, questo decidente ritiene pienamente provata l'ipotesi accusatoria.

All'udienza dell'11 novembre 2014 il maresciallo Polirini Antonio, del nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Enna, ha ricostruito la vicenda basata essenzialmente sul riscontro di dati documentali. Nell'ambito di un controllo a campione, si accertava che l'odierno imputato, già condannato con sentenza definitiva per il reato di cui all'articolo 416 bis (vedasi sentenza numero 86/2000 emessa dal Tribunale di Enna confermata dalla Corte di Appello di Caltanissetta con sentenza del 22 giugno 2004, irrevocabile il 30 gennaio 2006) e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale ai sensi della legge 575/65 (applicata dal Tribunale di Enna il 19 luglio 2005 e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Caltanissetta con provvedimento dell'8 febbraio 2007), non aveva ottemperato alla provvista comunicazione della variazione patrimoniale superiore a 20 milioni di lire, oggi poco più di € 10.000,00.

In particolare, con atto pubblico del 18 febbraio 2010 il Catalano, insieme alla moglie Grillo Giuseppa, aveva venduto dei tratti di terreno per il prezzo di € 37.000,00 (cfr. compravendita in atti). Da quel momento il Catalano aveva 30 giorni di tempo per comunicare la variazione patrimoniale al nucleo di Polizia Tributaria del luogo di dimora abituale, non essendo ancora trascorsi 10 anni dalla irrevocabilità della sentenza sopra indicata (art. 30 co. 2 L. 646/82).

Di conseguenza era stato disposto il sequestro preventivo della somma di € 18.500, pari alla quota del prezzo spettante all'odierno imputato.

In sede di esecuzione del decreto veniva posto il vincolo ai saldi giacenti sui seguenti rapporti bancari:

- conto corrente numero 81762528 acceso in data 5 giugno 2007 presso Poste Italiane società per azioni Ufficio di Piazza Armerina, intestato a Catalano Rosario e Grillo Giuseppa con saldo positivo pari a € 6986,94;
- libretto di deposito a risparmio nominativo numero 24025100 acceso in data 17 agosto 2005 presso Poste Italiane società per azioni Ufficio di Piazza Armerina, intestato a Catalano Rosario e Grillo Giuseppa avente un saldo attivo pari a € 4677,58.

Non resta pertanto che affermare la responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto stante l'incontrovertibilità delle prove documentali.

Le somme sequestrate devono in questa sede essere confiscate ai sensi dell'articolo 31 L. cit..

Non si può nel caso che ci occupa ipotizzare l'errore scusabile in capo all'imputato.

Non si tratta di sconfessare i principi sanciti dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 364/88 in quanto tale concetto trova applicazione in casi del tutto particolari rappresentando un'eccezione importante al principio generale "ignorantia legis non excusat".

L'errore scusabile (ovvero la rilevanza della coscienza dell'illiceità della condotta) riguarda invero solo alcune ipotesi in cui si registrano degli ostacoli o delle difficoltà oggettive che impediscono all'agente di conoscere il divieto normativo.

Si tratta di ipotesi strettamente legate all'ambiguità di provvedimenti normativi, alla presenza di situazioni di fatto che disorientano il cittadino come ad esempio errati chiarimenti forniti dalle autorità competenti, prassi amministrative sbagliate o sentenze contrastanti.

Ora, sebbene abbia un'importanza rilevante la qualifica soggettiva dell'agente, le sue cognizioni scolastiche, le sue attitudini, il suo ruolo sociale e l'attività lavorativa svolta, occorre pur sempre prendere atto che il reato di cui si tratta, sebbene di pura creazione legislativa, rientra nella galassia delle condotte illecite legate alla partecipazione del reo ad associazioni mafiose.

E' quindi presumibile che il condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. sia a conoscenza di tutte le conseguenze di una tale decisione sotto il profilo della gestione

del proprio patrimonio e dei controlli dell'Autorità di P.S. derivanti anche dall'applicazione della misura della sorveglianza speciale ex L. 575/1965.

Ecco perché si ritiene che la vendita di cui si tratta non sia stata frutto di un'ingeruità del Catalano, come sostenuto dalla difesa, con tanto di mancanza dell'elemento psicologico del reato. Al contrario, chiunque versi in una situazione come quella dell'imputato sa o dovrebbe sapere (anche rivolgendosi ad un legale) che ogni sua mossa (che si tratti di uno spostamento sul territorio dello Stato o di una movimentazione patrimoniale) è monitorata dall'Autorità di P.S. con tutto ciò che ne consegue sotto il profilo della consapevolezza dell'illiceità di determinate azioni.

Trattandosi della vendita di un cespite patrimoniale di non rilevante entità, appare idonea oltreché adeguata e proporzionata al concreto disvalore del fatto la pena di anni due di reclusione e della multa di € 10.500,00 da aumentare per la contestata recidiva ad anni tre mesi quattro di reclusione ed € 17.500,00 di multa.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

dichiara di Catalano Rosario colpevole del reato a lui ascritto lo condanna alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed € 17.500 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

Ordina la confisca di quanto in sequestro.

Enna 17/02/2016



Il Giudice

Dott. Giuseppe Tigano

Depositato in Cancelleria
Enna, il 18 FEB. 2016

IL CANCELLIERE
D. Marco Agnello

È copia conforme all'originale che si
rilascia per uso comunicazione P.M.
ex art. 15 Reg. opp.

Enna, il 18 FEB. 2016

L'Assistente Giudiziario
Dott. Giuseppe Agnello

